RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa 161/87 *

I — Gli antefatti e il procedimento

In data 24 giugno 1985 la Corte dei conti pubblicava il bando di concorso CC/A/8/85, interno all'istituzione, onde occupare un posto dell'organico della carriera A7/A6, facente parte del settore della presidenza della Corte dei conti « Unità A: Servizio amministrazione ».

I ricorrenti nonché dodici altri dipendenti presentavano la loro candidatura. In un documento definito relazione finale, del 2 agosto 1985, la commissione giudicatrice del concorso osservava che nessuno dei quattordici candidati era stato giudicato idoneo ad essere ammesso alle prove scritte. Lettere in questo senso sono state inviate nello stesso giorno ai ricorrenti. Dopo un incontro con il capo della divisione « Personale e amministrazione » della Corte dei conti, la commissione giudicatrice tuttavia decideva, applicando l'art. 2, 2° comma, dell'allegato III dello statuto, di offrire a tutti i candidati la possibilità di presentare osservazioni complementari eventuali sulla decisione negativa adottata nei loro confronti.

Con lettere del 28 ottobre 1985 la commissione giudicatrice informava i ricorrenti di aver ribadito le decisioni del 2 agosto 1985, con le quali si respingeva la loro candidatura.

Il 30 ottobre 1985 la Corte dei conti scriveva a tutti i candidati informandoli che l'APN aveva sospeso il procedimento in attesa di eventuali ricorsi. Successivamente l'APN informava i ricorrenti, con una lettera del 30 ottobre 1985 in risposta alla loro nota di pari data, nella quale avevano chiesto che venisse loro comunicato in modo giuridicamente vincolante da quale data sarebbe decorso il termine contemplato dall'art. 91 dello statuto per quanto riguarda le decisioni di commissioni esaminatrici, che un reclamo avverso le decisioni di una commissione giudicatrice appariva privo di senso, giacché l'istituzione interessata non aveva facoltà di annullare o di modificare le decisioni di una commissione giudicatrice e che il solo mezzo giuridico di cui disponevano gli interessati nei confronti di siffatta decisione era quello di adire direttamente la Corte di giustizia.

Con lettera del 30 ottobre 1985 il Muysers promuoveva un reclamo, conformemente all'art. 90 dello statuto, avverso le decisioni della commissione giudicatrice di non ammetterlo al concorso. Con lettera 5 novembre 1985 la Corte dei conti ricordava il contenuto della lettera del presidente del 30 ottobre 1985.

Quattro candidati, vale a dire i sigg. Schwiering, Hoyer, Neumann e Maurissen, promuovevano ricorsi miranti all'annullamento delle decisioni della commissione esaminatrice del 2 agosto 1985 e del 28 ottobre 1985, che li escludevano dal concorso. Con sentenze del 23 ottobre 1986 nella causa 321/85, Schwiering, e nelle cause riunite 322 e 323/85, Hoyer e Neumann, e del 4 febbraio 1987 nella causa 417/85, Maurissen, la Corte annullava dette decisioni.

* Lingua processuale: il tedesco.

In seguito la commissione giudicatrice, nella quale due membri nominati dall'APN erano stati sostituiti su loro richiesta, riprendeva i lavori e ammetteva alle prove scritte del concorso i quattro candidati che avevano promosso i ricorsi.

Con lettera 31 marzo 1987 i ricorrenti chiedevano che le loro candidature venissero prese in considerazione. Questa richiesta è stata respinta con lettere separate del presidente della Corte dei conti in data 22 aprile 1987.

Il 15 maggio e il 19 maggio 1987, rispettivamente, il Tülp e il Muysers hanno depositato i loro rispettivi reclami. Questi reclami sono stati respinti dalla Corte dei conti il 26 maggio 1987.

Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 1° giugno 1987, i ricorrenti hanno promosso il presente ricorso chiedendo l'annullamento della decisione della Corte dei conti 29 aprile 1987 con cui venivano esclusi dal concorso.

Con domanda di procedimento urgente presentata lo stesso giorno, i ricorrenti chiedevano, a norma dell'art. 83 del regolamento di procedura, la sospensione dell'iter del concorso a data indeterminata, vale a dire finché la Corte non si fosse pronunciata sul merito dei loro ricorsi. Con ordinanza del 3 giugno 1987, il presidente della seconda sezione, sentito l'avvocato generale, respingeva l'istanza di procedimento urgente.

I ricorrenti non hanno presentato replica.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte, seconda sezione, decideva di passare alla fase orale senza procedere a provvedimenti istruttori preliminari.

II — Le conclusioni delle parti

I *ricorrenti* chiedono che la Corte voglia:

— dichiarare ricevibile il presente ricorso;

— accoglierlo;

— annullare la reiezione della candidatura dei ricorrenti;

— porre le spese a carico della Corte dei conti.

La *Corte dei conti* conclude che la Corte voglia:

— dichiarare irricevibile il ricorso;

in subordine:

— dichiararlo infondato;

— porre tutte le spese a carico dei ricorrenti, ivi comprese le spese relative al procedimento urgente.

Inoltre la Corte dei conti ha proposto alla Corte « di pronunciarsi senza esaminare il merito, conformemente all'art. 91 del regolamento di procedura (art. 91, § 1 e art. 92, § 2, del regolamento di procedura) ».

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

A — *Sulla ricevibilità*

I *ricorrenti* sostengono che il ricorso è ricevibile. La decisione negativa rappresenta un provvedimento che arreca loro pregiudizio, in quanto lede considerevolmente le loro prospettive di carriera. Il ricorso è stato promosso tempestivamente.

La *Corte dei conti* sostiene che la validità acquisita nel frattempo dalle decisioni contestate delle commissione giudicatrice del 2 agosto 1985 rende irricevibile il ricorso. Il termine contemplato dall'art. 91 dello statuto non è stato rispettato.

I ricorrenti non si sono avvalsi del mezzo d'impugnazione idoneo, pur se erano stati informati ripetutamente per iscritto e a voce circa i mezzi d'impugnazione di cui disponevano e nonostante la loro attenzione fosse stata attirata sulla giurisprudenza della Corte in materia, in particolare sulla sentenza 14 luglio 1983 (Detti/Corte di giustizia, causa144/82, Racc. 1983, pag. 2421).

Nonostante il Muysers abbia presentato un reclamo a norma dell'art. 90 dello statuto, emerge dalle sentenze della Corte 14 luglio 1983 (Detti, già ricordata), e 5 aprile 1977 (Orlandi/Commissione, causa 117/78, Racc. 1977, pag. 1613) che la decisione della commissione giudicatrice è diventata valida in quanto il termine d'impugnazione è scaduto nel frattempo.

Non è possibile, allorché un atto lesivo non è stato impugnato tempestivamente, far decorrere un nuovo termine grazie ad una domanda inoltrata successivamente mirante in realtà a far correggere l'atto lesivo (vedere le sentenze 15 maggio 1985, Esly/Commissione, causa 127/84, Racc. 1985, pag. 1437; 10 luglio 1986, Trenti/Comitato economico e sociale, causa 153/85, Racc. 1986, pag. 2427; 26 settembre 1985, Valenti/Commissione, causa 231/84, Racc. 1985, pag. 3027, e 7 maggio 1986, Barcella/Commissione, causa 191/84, Racc. 1986, pag. 1541).

Le sentenze della Corte del 23 ottobre 1986, Schwiering e Hoyer e Neumann, e del 4 febbraio 1987, Maurissen, non scalzano il punto di vista della convenuta. Se la giurisprudenza della Corte ammette che si può riesaminare un atto lesivo anche dopo la scadenza del termine in questione, qualora sopraggiungano fatti nuovi, ciò può avvenire solo se viene tempestivamente presentata una domanda ai sensi dell'art. 90 dello statuto dopo il verificarsi dei fatti nuovi di cui trattasi. Nessun elemento nuovo è emerso nella fattispecie. Il procedimento contenzioso promosso nell'ambito dello svolgimento del concorso ad opera dei candidati Schwiering, Hoyer, Neumann e Maurissen, ha avuto origine da circostanze del tutto diverse da quelle della fattispecie. Infatti la commissione giudicatrice aveva fondato le decisioni del 2 agosto 1985 inerenti i ricorrenti sul fatto che riteneva insoddisfatta la condizione indicata al n. IV.2 del bando di concorso. Nelle decisioni della commissione giudicatrice relative ai candidati Hoyer e Neumann si è invece tenuto conto delle condizioni di cui al punto IV.3 « conoscenze linguistiche » del bando di concorso e per quanto riguarda il candidato Schwiering della condizione indicata al n. VII « candidatura e termini » del bando di concorso. Nel caso del candidato Maurissen, che si è subito rivelato come un caso particolare, la decisione della commissione giudicatrice si è fondata sull'insussistenza della condizione di cui al n. IV.1 b), del bando di concorso e questa decisione è stata annul-

lata dalla Corte essenzialmente per ragioni formali.

Contrariamente alle ipotesi degli altri candidati, l'APN non ha ritenuto, nell'ipotesi dei ricorrenti, che la commissione giudicatrice avesse illegittimamente rifiutato di ammetterli al concorso.

B — *Nel merito*

I *ricorrenti* sostengono che la Corte dei conti ha sospeso la procedura di concorso e che nessuna decisione negativa è stata loro comunicata. L'atteggiamento dell'amministrazione non poteva considerarsi fondato a meno che non avesse ritenuto che le decisioni della commissione giudicatrice erano valide ed aveva pubblicato quindi un « elenco degli idonei nullo ».

La Corte ha chiaramente dichiarato, nella motivazione della sua sentenza del 23 ottobre 1986, Hoyer e Neumann, già ricordata, che tutte le operazioni del concorso erano viziate. La Corte ha espressamente sottolineato che l'APN doveva ricominciare da capo la procedura del concorso emanando un nuovo bando e designando eventualmente una nuova commissione giudicatrice. La Corte dei conti ha designato una nuova commissione, ma non ha pubblicato un nuovo bando, fatto che poteva giustificarsi in quanto essa stessa aveva sospeso il procedimento. Escludendo ora i due ricorrenti dal procedimento, essa va contro il principio del legittimo affidamento.

La Corte dei conti non si è attenuta alle disposizioni dell'art. 176 del trattato CEE in quanto nelle sentenze del 23 ottobre 1986 e del 4 febbraio 1987, già ricordate, la Corte le ha precisato la portata dei suoi obblighi e avrebbe dovuto attenersi a queste indicazioni.

La Corte dei conti pone in non cale inoltre il principio della legittimità dell'azione amministrativa in quanto non adotta o non ha adottato i provvedimenti che esigeva la situazione di fatto e di diritto. Essa non ha del pari assolto il suo dovere di assistenza nei confronti dei ricorrenti, i cui interessi di carriera non sono stati sufficientemente tenuti in considerazione. Infine, la Corte dei conti non può fondare la sua decisione negativa sull'interesse del servizio ma soltanto sul timore di esporsi a un procedimento giurisdizionale promosso dai candidati ammessi alle prove.

La *Corte dei conti* presenta osservazioni sul merito del ricorso a titolo puramente conservativo e soltanto nell'ipotesi in cui la Corte ritenesse ricevibili le domande principali.

La Corte dei conti contesta l'assunto dei ricorrenti secondo cui non è stato loro comunicato alcun « rifiuto ». Le decisioni della commissione giudicatrice del 2 agosto 1985 sono state confermate mediante lettere inviate ai ricorrenti il 28 ottobre successivo. E la commissione giudicatrice che, con le sue decisioni, ha escluso i ricorrenti e non l'APN. Le decisioni della commissione giudicatrice sono sempre state considerate dall'APN valide e non vi è affatto motivo di operare un nuovo esame della loro validità.

È inesatto sostenere che la Corte abbia dichiarato che il procedimento di concorso doveva venire ricominciato. I ricorrenti non hanno adito la Corte nel termine prescritto, quindi l'APN non aveva l'obbligo di adottare alcuna misura. Di conseguenza, l'assunto dei ricorrenti che il comportamento dell'APN a questo proposito ha pregiudicato il legittimo affidamento è infondato.

I ricorrenti dimostrano chiaramente di fare una certa confusione sulle competenze dell'APN e su quelle della commissione giudicatrice e in questo senso la Corte dei conti si richiama alle sentenze della Corte del 14 giugno 1972 (Marcato/Commissione, causa 44/71, Racc. 1972, pag. 427), del 26 febbraio 1981 (Authie/Commissione, causa 34/80, Racc. 1981, pag. 665), e del 14 luglio 1983 (Detti, già ricordata).

La convenuta non è venuta meno al suo dovere di assistenza nei confronti dei ricorrenti. Inoltre ha agito tenendo conto dell'art. 176 del trattato ed ha pienamente assolto i suoi obblighi.

Infine, quanto alle spese, la Corte dei conti ritiene che sia opportuno porre tutte le spese a carico dei ricorrenti, ivi comprese le spese inerenti il procedimento d'urgenza, a norma dell'art. 69, § 3, 2° comma, nonché dell'art. 70, seconda parte della frase, del regolamento di procedura.

T. F. O'Higgins
giudice relatore